

AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI
ORGANO DI STAMPA SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO
REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600



UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine
by Newsletter

n . 11 / novembre 2021



REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999

**Mensile di comunicazione e informazione degli Organismi Notificati -
Accreditati della certificazione di valutazione della conformità
di prodotti e servizi di ispezione degli impianti**



Per la natura dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro perviene all'Associazione o al Direttore Responsabile. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI

QUESTO NUMERO SI COMPONE DI 68 PAGINE

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2021 numero 11

Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma

Tel. 06.45650014

Cell. 335.1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: Dott. Iginio S. Lentini

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.



4
13
15
16
18
19
20
21
41
53
63
65
67

L'EDITORIALE
di Iginio S. Lentini

IL DIALETTO
da "Sette - Corriere della Sera"

STATISTICHE SITO UN.I.O.N.
ottobre 2021

FOCUS: UN.I.O.N. AL GIS 2021

ATTIVITÀ MENSILE

SAVE THE DATE

CONVENZIONE UN.I.O.N.-DESLAB.IT SNC

SPAZIO UN.I.O.N.

SPAZIO FINCO

NEWS

PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

INFORMATIVA PRIVACY

ELENCO SOCI UN.I.O.N.

UN.I.O.N. MAGAZINE

INDICE

L'EDITORIALE

Come ogni mese, avrei parecchie cose di cui scrivere ma lo spazio è sempre tiranno, pertanto, devo sempre tagliare qualcosa. Iniziamo dall'ANACAM che quest'anno festeggia il 50° anno della sua fondazione. Ho letto i preparativi della manifestazione che avrà luogo a Milano e mi dispiace che, quale invitato, in quel giorno specifico che il presidente Codebò riuniva nel brindisi augurale le persone che, oggi e nel passato, hanno direttamente partecipato alla vita operativo-funzionale dell'Associazione, il sottoscritto – che per quasi sei anni ne fece parte – in questa occasione abbia dovuto declinarne per impegni strettamente personali. Talvolta, capitano situazioni incredibili: un solo giorno di quei 365 di un intero anno, la libertà è vincolata da altre vicende! Mi riallaccio a quanto detto, scusandomi, ma da questo mensile, desidero inviare i più sentiti voti augurali per la prossima festa, foriera di altri 50 anni di successi. Il mese stesso, peraltro, a giudicare da due importanti leggi: approvazione della norma sulla concorrenza e certificati online (notizia, quest'ultima, inaspettata, sia perché nessuno ne aveva anticipato e, perché apparsa improvvisamente il 15, ha colpito positivamente ciascuno di noi tutti). Dunque, 14 certificati si potranno scaricare, gratis, in maniera autonoma, dal nostro pc, accedendo alle piattaforme www.anagrafenazionale.interno.it; www.anagrafenazionale.gov.it. Questi certificati sono: anagrafico di nascita, di matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE (anagrafe della

popolazione italiana residente all'estero), di stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato famiglia AIRE, stato famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza.

Per tali certificati digitali (s.v. allegato) non si dovrà pagare alcun bollo e laddove rilasciati in forma contestuale (ad es. cittadinanza, esistenza in vita e residenza) potranno essere richiesti in unico certificato. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta identità elettronica, CNS). Tornando all'altra legge (concorrenza), si apre un nuovo capitolo che favorisce la liberalizzazione dei mercati, riducendo gli adempimenti burocratici che gravano sulle imprese e che in passato hanno di fatto limitato l'esercizio di attività economiche private. Riduzione dei tempi per il rilascio del codice fiscale e partita IVA da parte del Registro delle Imprese (da 7 a 4 gg.) e semplificazione delle procedure per l'avvio delle stesse. Parlando/scrivendo di altro, riferendomi al mese di ottobre (G.U. del 30/10), è apparso il DPR n. 149 del 29 luglio 2021 che contiene il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dicastero che, con la rivoluzione dell'avvento di Draghi (21/02/21: siamo messi bene con la numerologia di due volte 21 e di un 2 che ne rimarca?..) era stato fino ad allora retto, impalpabilmente: nessun contatto con le associazioni, neppure a livello di risposta alle numerose lettere inviate, dall'altra sponda governativa (5 Stelle) che aveva designato Patuanelli, braccio destro del Ministro degli Esteri,

Di Maio. Proprio perché si era rinchiuso in quello che riteneva essere il suo eremo, il Governo nuovo ha pensato bene di... premiarlo, affidandogli cose mangerecce, pertanto, con l'agricoltura che finora, a giudicare, da questi quasi 10 mesi di sua presenza, non ha visto il grano campestre, né quello monetario specifico, rinvigorire dall'evidente *ammosciamento*. Dunque, questo nuovo regolamento che in due anni ha visto l'edizione Di Maio (ministro "ASV" AcchiappaSediViaVeneto, avendo in gestione, oltre che lo Sviluppo Economico anche il dicastero del Lavoro), poi quella del suddetto suo pupillo e, adesso, ma cambiando orientamento politico (Lega), in mano a Giorgetti, pare dica qualcosa di nuovo sul piano della vigilanza e normativa in materia di vigilanza dei prodotti e dei servizi, e di provvedimenti inerenti alle attività di verifica, oltre alla vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza MiSE, attività di cui alla normativa tecnica e vigilanza su UNI e CEI. Di tale nuovo Regolamento, è stato estrapolato l'art.10 (rif.to MiSE DGMCTCNT) che troverete allegato. Riusciranno i nostri due infaticabili di tale complessa Direzione Generale MCTCNT, l'una (magna pars) di responsabilità totale; l'altro, di responsabilità settoriale ma che ne investe di ampiezza consistente, quale la normativa tecnica, a reggere i cavalli imbizzarriti del mercato? Vorrei, peraltro, non tanto sommessamente, ricordare gli impegni che attendono i suddetti, alle prese con la nuova Guida CEI 0-14 (riferimento operatività DPR 462/01, e non solo) che giace dormiente e attende il definitivo risveglio del pronunciamento ministeriale, per essere produttiva dei suoi scopi funzionali. Mentre, sulla questione dei certificati di conformità che a distanza di decenni non se ne accetta della loro

rintracciabilità, la soluzione appare averla trovata il succitato dirigente della Div.VI del MiSE al fine di quanto contenuto nel documento di risposta inviato all'UN.I.O.N., chiedendo – in sostanza – all'Associazione stessa il contributo perché si trovi una soluzione, gradita al MiSE (tale lettera è pubblicata subito dopo questo editoriale).

Più di 35.000 impianti ascensore, pertanto, si spera non continueranno ad esercire, rimanendo privi del loro documento di riconoscimento: la matricola. In questo numero, tuttavia, è pubblicata la presa di posizione dell'UN.I.O.N. che ha scritto al Ministero e, prima, anche all'ANCI per quanto concerne la parte di disbrigo dei Comuni che potrebbero fare a meno di tale certificato, accettando una dichiarazione del proprietario sul tipo del mod. 445. Da piccolo, mi insegnarono che volere è potere (nel senso di fattibilità e non di imperituro comando...) ma se nessuno di chi potrebbe decidere, fa nulla per... decidere, si continua con l'arretratezza mentale, invisita ai compiti stessi dell'assunzione di responsabilità. Sempre per continuare con il discorso amministrativo istituzionale di cui ai compiti della Div.VI Normativa Tecnica, e con richiamo al possibile allontanamento della burocrazia, tuttora sovrana nei ministeri, il riferimento non può non segnalare un problema ancora aperto: quello degli accordi in deroga (art.17 bis DPR 162/99-D.M. MiSE 19 marzo 2015) di cui all'applicazione concreta da parte del MiSE, della normativa stessa, laddove si chiedono ulteriori informative e documentazioni che appesantiscono l'operatività degli Organismi notificati, relative alle certificazioni dagli stessi rilasciate (ai sensi dell'art. 17 bis, primo comma, lettera a) DPR 162/99), sia proprio impossibile comprendere le disposizioni, subendo per di più un danno alla loro reputazione professionale, poiché la PEC con cui

il MiSE notifica di adempimenti aggiuntivi, è indirizzata per conoscenza al titolare dell'impianto o all'installatore da egli delegato, con il risultato invero con il dubbio infondato che l'Organismo non abbia correttamente operato, quindi obbligato a riempire quasi diciassette pagine (check-list) relative alla certificazione rilasciata. Per ovviare a tutto ciò, UN.I.O.N. ha preso la decisione di comunicare ai suoi associati Notificati di predisporre l'inserimento della check-list ministeriale nella loro procedura interna. Passando la... palla ad altro dispositivo legislativo, con richiamo di quanto velocemente segnalato ad inizio pagina, non sono poche le problematiche che incidono sull'operatività delle verifiche del DPR 462/01, ove ci si accosti ad osservare quanto del mancato, tuttora, aggiornamento della richiamata Guida CEI 0-14 la cui attuale edizione è "solo" del 2015, mentre della nuova si è già detto dell'attesa, tuttora senza uno sbocco ufficiale, malgrado il tempo trascorso.

Questo numero di novembre del MAGAZINE, uscirà con qualche giorno di ritardo e ce ne scusiamo con tutti i lettori. Quanto all'edizione di dicembre, informiamo che la chiusura avrà luogo il giorno 20, epilogando il 2021.

Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
UN.I.O.N. Magazine



Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, certificati anagrafici online e gratuiti



14 Novembre 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, ore 10:08

Lamorgese: «Facilitato il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini»

Dal 15 novembre sarà attivo il servizio che consentirà ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

«Il rilascio dei certificati anagrafici online e gratuiti rappresenta - ha dichiarato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - un'altra importante innovazione a vantaggio dei cittadini che direttamente dalla propria postazione potranno richiedere il documento e ottenerlo immediatamente - e ha aggiunto che - il ministero dell'Interno e tutti gli attori istituzionali si impegneranno sempre di più per facilitare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini».

I cittadini iscritti all'anagrafe potranno scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello:

- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Grazie all'Anagrafe nazionale della popolazione residente le amministrazioni italiane avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. Con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'Inps, alla Motorizzazione civile.

Il progetto

L'Anagrafe nazionale della popolazione residente è un progetto del ministero dell'Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.

L'innovazione dell'Anagrafe Nazionale

ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

Per la Pubblica Amministrazione significa guadagnare in efficienza superando le precedenti frammentazioni, ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni relative ai servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare analisi e statistiche. Per i cittadini vuol dire accedere a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate, potendo così godere dei propri diritti digitali. Ma anche risparmiare tempo e risorse, evitando di duplicare informazioni già fornite in precedenza alle diverse amministrazioni che offrono servizi pubblici.

Numeri e servizi

A oggi, l'Anagrafe nazionale raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7808 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L'Anagrafe nazionale, che include 5,7 milioni di persone dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), coinvolge oltre 59 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Sul portale è possibile monitorare l'avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.

I prossimi passi

A questi primi certificati scaricabili online se ne potranno aggiungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza.




Video a disposizione con licenza [CC-BY-NC-SA 3.0 IT](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/)

30-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 260



Art. 10.

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) tutela e promozione della concorrenza e definizione di proposte normative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi;

d) statistiche sul commercio e sul terziario;

e) nell'ambito dei servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, definizione e proposte di normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);

f) attuazione delle politiche europee e internazionali nelle materie di competenza;

g) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;

h) politiche, definizione e proposte di normativa e progetti per i consumatori;

i) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

l) manifestazioni a premio;

m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unità centrale di notifica, del Punto di contatto *Technical Barriers to Trade* (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);

n) vigilanza e definizione della normativa in materia di qualità dei prodotti e dei servizi;


o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero e relativo coordinamento delle attività di competenza di altre direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con la Commissione europea;

p) attività in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti di normazione nazionali UNI e CEI;

q) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti alle attività di verifica;

r) normativa e adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;

s) esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attività demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *m*);



t) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;

u) vigilanza su Unioncamere;

v) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

z) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;



aa) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali, ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni;

bb) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;

cc) gestione di tutte le attività da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza;

dd) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalità di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;

ee) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti.





Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA
DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

UNIONE ITALIANA ORGANISMI
NOTIFICATI E ABILITATI
unioneitaliana@legalmail.it

**OGGETTO: Applicazione dell'art.12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999 –
parere UN.I.O.N. prot. n. 45/2021/sf**

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione del 17 novembre 2021, con la quale il Presidente dell'Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati (UN.I.O.N.) ha esposto le attuali criticità in merito all'applicazione dell'art.12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999. In particolare, vengono esposte le problematiche che sussistono nell'eventualità del mancato possesso da parte del titolare dell'impianto della dichiarazione UE di conformità.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evidenzia in ogni caso che l'art. 12, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica vigente, precisa che: *“È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo”* prevedendo il secondo comma della medesima disposizione che, tra le altre, tale comunicazione debba contenere copia della dichiarazione di conformità *“di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17”*. Conseguente, tale norma impone che: a fronte dell'assenza della Dichiarazione di Conformità UE, l'impianto non può essere messo o, nel caso già lo fosse, mantenuto in esercizio.

Tale adempimento viene imposto dalla normativa di riferimento affinché vi sia la certezza del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutela degli utilizzatori degli impianti ascensore.

Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



L'assenza della dichiarazione UE di conformità non appare pertanto come documentazione da cui sia possibile prescindere, poiché la stessa potrebbe essere stata smarrita o, invece, non essere mai stata prodotta. Ciò comporterebbe che l'impianto possa non essere mai stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità con un serio rischio per i soggetti coinvolti.

Infatti, procedure alternative, non previste dalla normativa, non sarebbero altrettanto idonee a fornire agli utenti il medesimo livello di sicurezza che tale procedura è volta a garantirgli.

Tutto ciò premesso, comprese le difficoltà applicative che potrebbero derivare dalle disposizioni citate, la Scrivente si rende disponibile ad un confronto sul tema finalizzato a conoscere l'entità del fenomeno e a discutere di eventuali proposte di aggiornamento normativo volte a ricercare soluzioni condivise alle criticità riscontrate dagli operatori del settore, stante la necessità che il D.P.R. 162/99 venga modificato da norma di pari rango.

IL DIRIGENTE

(ing. Lorenzo Mastroeni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lorenzo Mastroeni', written over a horizontal line.

Handwritten initials in blue ink, arranged in two rows. The top row contains 'SC', 'EG', and 'SM'. The bottom row contains 'SE', 'E', and 'MY'.

SICILIA



Cu' mancia fa muddichi

Chi mangia fa briciole (Solo chi non fa niente non commette errori)

Quannu si' a cavaddu saluta lu piduni

Quando sei a cavallo saluta il pedone (Tratta bene chi è sotto di te: le cose potrebbero cambiare)

Pariri e non esseri e comu filari e non tessiri

Sembrare e non essere è come filare e non tessere (L'apparenza non basta e spesso inganna)

Felice Cùnsolo

Proverbi siciliani commentati, 1977

SARDEGNA



Affacca ad sa funtana faghet su pitu

Vicino alla fontana fa il pozzo (Si dice di chi fa una cosa superflua)

Sa cosa cocta non torrat mmai crua

La cosa cotta non ritorna mai cruda (Ciò che è fatto è fatto e non si può più cambiare)

Ad su friere hamus a riere

Al friggere rideremo (A chi si vanta troppo: vediamo come va a finire)

Giovanni Spano

Proverbj sardi trasportati in lingua italiana, 1871

LAZIO



Non se pô cantà e portà la croce

Non si può cantare e portare la croce (Come nelle processioni: non si possono fare due cose insieme)

De gnegnè, liberamus domminè

Salvaci, o Signore, da chi ostenta ingenuità (Mai fidarsi di chi fa il perfettino)

Sparagna, sparagna, arriv'er gatto e se lo magna

Risparmia, risparmia, poi arriva il gatto e si mangia tutto (L'avarizia non garantisce neanche una felicità futura)

Bianca Maria Galanti

Proverbi laziali commentati, 1981

TOSCANA



I figlioli de' gatti pigliano i topi

(Buon sangue non mente)

A parole lorde, orecchie sorde

(Davanti a certe parole meglio far finta di non sentire)

Chi ha tutto il suo in un loco l'ha nel foco

(Chi tiene i suoi averi tutti insieme li mette a rischio)

Il piccolo fa quel che puole, il grande quel che vuole


(Chi ha più mezzi può avere ciò che desidera)

Raccolta di *proverbi toscani con illustrazioni cavata*

dai manoscritti di Giuseppe Giusti, 1853

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

o t t o b r e 2 0 2 1





Ministero dello Sviluppo Economico

**COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO**
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Roma, 17/11/2021
Prot. 45/2021/sf



**Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati**
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42



European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
Avv. Loredana GULINO
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
loredana.gulino@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
Ing. Lorenzo MASTROENI
Dirigente Div. VI – Normativa Tecnica
Sicurezza e Conformità dei Prodotti
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
lorenzo.mastroeni@mise.gov.it

Oggetto: D.P.R. 162/1999, art. 12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999 – applicazione.

L'Associazione scrivente che – nel merito dell'oggetto ha inteso inviare due note all'ANCI, oltre quella diretta allo stesso MiSE (rispettivamente in data 03/08/2021, 05/10/2021, 11/06/2021) – ha ritenuto indifferibile l'ulteriore tempo trascorso nell'attesa di riscontro, considerando le pratiche specifiche giacenti, senza possibilità alcuna di poter dare loro alcun seguito.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

L'art. 12, comma 2 del DPR 162/1999 stabilisce che *la messa in esercizio degli ascensori sia comunicata, dal proprietario o dal suo rappresentante, al Comune competente entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità di cui al secondo comma dell'art. 4 bis*. Nell'eseguire tale adempimento, il titolare dell'impianto deve trasmettere, oltre alla predetta dichiarazione di conformità, gli altri documenti elencati dall'art. 12, comma 2.



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Il comma 2 bis del medesimo art. 12, con riferimento al caso in cui l'operatività degli impianti elevatori non sia stata comunicata nel prescritto termine di sessanta giorni, dispone che venga effettuata una verifica straordinaria di attivazione (VAI) e che il relativo verbale sia trasmesso, unitamente alla "documentazione di cui al comma 2", inclusiva della dichiarazione di conformità.

Tuttavia, è assai frequente il mancato possesso, da parte del titolare dell'impianto, della dichiarazione di conformità, ad esempio perché materialmente smarrita nel passaggio di consegne tra successivi amministratori condominiali. Ciò costituisce un evidente ostacolo rispetto al perfezionamento della procedura, laddove alla mancata disponibilità della dichiarazione di conformità si aggiunga l'avvenuto decorso del termine decennale dell'obbligo di tenuta della stessa da parte dell'installatore, previsto dall'art. 4 bis, terzo comma del D.P.R. 162/1999.

È però lecito ipotizzare che introducendo nel comma 2 bis il citato generico richiamo alla "documentazione di cui al comma 2", il legislatore abbia trascurato un rilevante profilo di ordine strettamente pratico, vale a dire l'eventualità che, a seguito del tempo intercorso, non sussistesse più la possibilità materiale di produrre la dichiarazione di conformità: carenza che, ovviamente, è destinata a manifestarsi in misura sempre crescente con il decorrere del tempo. Inoltre, mentre nel contesto del comma 2 dell'art. 12 l'invio della dichiarazione di conformità aveva lo scopo di consentire il riscontro della tempestività della comunicazione (mediante computo dei sessanta giorni dalla data della dichiarazione), tale funzione viene meno nella fattispecie dell'art. 12 bis, presupposto della quale è proprio l'avvenuto spirare del termine.

Come sottolineato in apertura, all'evidente fine di impedire lo stallo delle procedure, con accumulo di arretrato e pericolo di incremento del contenzioso giudiziario, risulta adottata in sede comunale una prassi che ritiene sufficiente l'effettuazione di VAI, pur senza il corredo della dichiarazione di conformità.

Al riguardo e fintanto che non intervengano novità normative o esplicite direttive ministeriali, la UN.I.O.N. suggerirà ai propri associati di adeguarsi a quanto richiesto dall'amministrazione locale di competenza, laddove essa consenta di proseguire l'iter procedimentale sia pure in mancanza della dichiarazione di conformità, mediante invio del verbale VAI, eventualmente integrato da documentazione attestante la materiale indisponibilità della dichiarazione di cui all'art. 4 bis, comma 2 del D.P.R. 162/1999.

Nel confermare la disponibilità della scrivente Associazione per ogni confronto sulla tematica in questione, si porgono cordiali saluti.

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

ATTIVITÀ MENSILE

LETTERA AL MISE SU D.P.R. 162/1999, ART. 12, COMMA 2 BIS
DEL D.P.R. 162/1999 - APPLICAZIONE.

SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE:
AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA TECNICA APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO MATERIALE

PROGRAMMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
NORME UNI 10411 1-2

PROGRAMMAZIONE WEBINAR: NUOVA EDIZIONE NORMA CEI
64-8 E CEI 11-27

PROGRAMMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
NORMATIVA ATEX

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO - SAFAP 2021: "SICUREZZA E
AFFIDABILITÀ DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE" - INAIL.

RIUNIONE GDL 462/01 UN.I.O.N.

RIUNIONE GDL UN.I.O.N. DM 11/4/11

PARTECIPAZIONE AL 48ESIMO NB-LIFT MEETING

RIUNIONE COMMISSIONE UNI ASCENSORI E MONTACARICHI

SAVE THE DATE

**29 NOVEMBRE
6 DICEMBRE
2021**

CORSO DI FORMAZIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ing. Roberto Cianotti

**10 E 17
DICEMBRE
2021**

CORSO DI FORMAZIONE NORME UNI 10411:2021 1-2
ing. Giovanni Varisco

**15
DICEMBRE
2021**

WEBINAR CEI 64-8 VIII EDIZIONE E CEI 11-27 V EDIZIONE
ing. Antonio Porro

VERIGEST è il **software gestionale** per **Organismi di Ispezione** abilitati a verifiche su





Il gestionale per Organismi di ispezione nr. 1 in Italia

VERIGEST è la soluzione software professionale pensata e costruita per la gestione di un Organismo di Ispezione.

Dalle offerte alla registrazione dei contratti, dal monitoraggio delle scadenze di verifiche periodiche alla pianificazione delle attività ispettive in perfetto regime di qualità, dalla fatturazione agli incassi passando per report ministeriali e rendicontazioni... [tutto a portata di click!](#)

Vantaggi e Potenzialità

Verigest concentra in un unico strumento digitale il kit di lavoro completo utile a semplificare e snellire i processi legati al mondo delle verifiche ispettive.

Ottimizzazione dei tempi, riduzione sensibile dei costi di gestione, maggiore facilità per l'ottenimento mantenimento dell'accreditamento, nuovi servizi per i tuoi clienti...sono solo alcuni dei [vantaggi](#).

Per te che sei un associato UN.I.O.N.?

In virtù del nuovissimo accordo di convenzione, usare Verigest sarà ancora più conveniente grazie alla concessione di sconti esclusivi.

[Scopri tutti i vantaggi contattando il nostro staff.](#)



www.verigest.it



080 885 32 10



info@verigest.it

SPAZIO UN.I.O.N.

- 22** OPERATIVITÀ GDL EX DPR 162/99 -VARIE E NON VENTUALI
- 23** BOLLETTINO TRIMESTRALE INAIL SULLE DENUNCE DI INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI - GENNAIO-SETTEMBRE 2021
- 24** ANACAM 2021 EXPO - 50° ANNIVERSARIO ANACAM
- 27** RIUNIONI UNI/CT 019
- 28** GDL "DM 11.4.11 - VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO"
- 29** SAFAP WORKSHOP ART 71
- 30** ELEVATORI MAGAZINE, ARTICOLO UN.I.O.N. "TUTELA DEL CONSUMATORE E NORMATIVA TECNICA"
- 33** ELEVATORI MAGAZINE, UN.I.O.N.RINNOVO CARICHE SOCIALI - UN.I.O.N. PREMIA ELEVATORI MAGAZINE
- 36** INDUSTRIAL TECHNOLOGY, UN.I.O.N.
- 38** CIRCOLARE ACCREDIA DC N. 44/2021
-

OPERATIVITÀ GDL EX DPR 162/99 -VARIE E NON VENTUALI

Gentilissime ILARIA E PATRIZIA,

una telefonata di stamani ricevuta da Patrizia, mi ha ricordato di... togliere dal tavolo uno dei tanti, colorati post-it, uno dei quali mi ricordava di scriverVi la presente, nel frattempo finita nella miriade di altra carta. Ringrazio, ancora, intanto, della pregevole, professionale e puntuale operatività con la quale in tutti i questi anni vi siete, partendo dal coordinamento affidato a Patrizia e poi continuato da Ilaria finora, avete assistito, oltre ai Notificati iscritti, anche il sottoscritto, direttamente. Pertanto, Il motivo di questa mia risiede in maniera duplice (comunicazione e informazione: la prima verso gli associati, la seconda specifica per Voi due), nella qualità di coordinatrice e vice di un GdL quale quello degli ascensori, storico, non solo per essere stato il primo con il quale l'Associazione ebbe dal Ministero (vent'anni fa chiamato Attività Produttive , subentrato a Industria) la spinta, a me assegnata, di costituirla, ma anche del ruolo che in associazione avete adempiuto in maniera semplicemente inappellabile.

Dicevo sopra "comunicazione e informazione": ambedue si riferiscono alla presente che sarà divulgata agli iscritti – previo vostro assenso –informandoli della continuazione dell'attività stessa della medesima composizione attuale e, ciò, fino a che il sottoscritto non sarà sicuro della responsabilità del medesimo coordinamento da assegnare nel prossimo anno, eventualmente in occasione della XLIV assemblea, ad altri associati.

Nel manifestarvi il mio disappunto personale della Vostra situazione interna che per vicende forzatamente aziendali ha dovuto rinunciare alla iscrizione delle due rispettive aziende, culminata quest'anno proprio con il ventennale dell'UN.I.O.N.. auguro che i contatti si mantengano sempre vivi, nel rispetto comunque delle singole posizioni di appartenenza.

Un sincero affettuoso saluto.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Buongiorno dott. Lentini,

non le nascondo che la sua mail mi ha fatto molto piacere e nel contempo mi ha rasserenato.

Se lei e l'Associazione lo vorrete, sarò ben lieta di fornire il mio personale contributo nelle forme che saranno ritenute più consone. Il GdL 162 è un grande valore aggiunto di Union e ritengo che la stessa competenza, la stessa coerenza e la stessa dedizione non si ritrovino in nessun altro gruppo di lavoro. Sono orgogliosa di averne fatto parte e, se me lo permetterete, sarò felice di continuare a farne parte in altra veste e con altro ruolo, ma con la stessa propositività e proattività.

La ringrazio per quanto ha scritto e per la fiducia.

Le rinnovo la mia personale disponibilità a proseguire in un cammino professionale e di confronto leale e costruttivo.

Un caro saluto.
ing. Ilaria Frighi
I.C.E.P.I. S.p.A.

Caro Dott. Lentini,

mi sento semplicemente ringraziarLa per le parole di stima che ha espresso nei confronti miei e di Ilaria e soprattutto sono felice perchè la Sua mail toglie ogni dubbio che lecitamente è nato dopo il susseguirsi di tutti questi avvenimenti. Mi affianco alle parole di Ilaria che ha espresso perfettamente lo spirito e le motivazioni che hanno spinto in questi anni l'attività del gruppo di lavoro ascensori.

Sono per questo disponibile a proseguire la mia collaborazione e ovviamente ritengo doveroso comunicare agli Associati questa Sua decisione.

A presto
Cordiali saluti
Patrizia

BOLLETTINO TRIMESTRALE INAIL SULLE DENUNCE DI INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI - GENNAIO-SETTEMBRE 2021

Gentilissimi,

Si trasmette in allegato il bollettino trimestrale INAIL sull'andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico disponibile sul portale istituzionale dell'Ente, unitamente agli open data mensili rilevati al 30 settembre 2021.

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese le denunce relative alle infezioni da covid-19 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e in itinere. Il dato è comprensivo, inoltre, delle comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Bollettino - III Trimestre 2021

Con i migliori saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

ANACAM 2021 EXPO - 50° anniversario ANACAM

Pregiatissimo Dr. Codebò,

grazie della cortese Sua. Leggenda, ho provato un sentimento di letizia nell'apprezzare di come, e quanto, quest'anno e con la Sua guida, l'Anacam – a me genuinamente sempre molto cara – ha organizzato la ricorrenza del 50° Anniversario, nel quale ha voluto inserirmi con l'invito di partecipazione del 26 p.v., molto apprezzato, di cui desidero esprimerle il mio sincero ringraziamento.

Purtroppo, non formalmente, potrò essere presente ma solo con il mio pensiero, che Le assicuro non mancherà; infatti, in quella stessa settimana, già da tempo, mi erano stati programmati rigidi giorni ed orari di appuntamenti personalizzati.

Mi piace perché mi sarebbe piaciuto essere in compagnia, brindando con lei e con i preziosi suoi collaboratori, dal Direttore Incoronato a Laura e Federica, insieme con tutti gli altri presenti, ai futuri successi dell'Associazione: anche se, non solo idealmente, lo farò, non avrà lo stesso sapore. Ma così è la vita!.

Rinnovo a Lei i miei auguri e Le porgo i più cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Egregio Dottor Lentini

sono lieto di informarla che nell'ambito delle iniziative organizzate per celebrare il 50° anniversario della nascita dell'Anacam, il 26 novembre prossimo alle 12.45, presso il Superstudio Più di Milano, organizzeremo un rinfresco ed un brindisi per condividere insieme questo importante momento della vita associativa di Anacam.

I nostri traguardi sono i traguardi di tutti gli attori del settore e vorremmo vivere con lei questo momento in nome della reciproca collaborazione e stima con cui abbiamo condiviso battaglie comuni.

La prego voler confermare alla segreteria la sua partecipazione

Restiamo in attesa di incontrarla a Milano

Un caloroso e cordiale saluto.

Andrea Codebò
Presidente

ANACAM 2021 EXPO

50ª Assemblée nazionale ANACAM

SUPERSTUDIO PIU • via Tortona 27 - 20144 Milano • 25-26-27 novembre

PROGRAMMA

Giovedì 25 novembre

Expo aperta dalle 9.30 alle 18.30 - Sala Gallery e Daylight

11.00 Inaugurazione ufficiale dell'Expo alla presenza dell'on. Ettore ROSATO, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con Anacam:

"ASCENSORI E ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

La normativa tecnica in materia di accessibilità e di modifica degli impianti esistenti" (Sala Loft)

10.30 | Le apparecchiature di sollevamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche: confronto tra la legislazione italiana e la normativa europea

Ing. **Michele DE MATTIA** – INAIL, Direttore Unità Operativa Territoriale di Milano - Settore Certificazione, Verifica e Ricerca

11.30 | Le principali novità dell'edizione 2021 delle norme UNI 10411-1 e 2 relative alle modifiche agli ascensori elettrici e idraulici installati prima dell'entrata in vigore della Direttiva Ascensori

Ing. **Roberto CORRADINI** – Dirigente d'azienda e Segretario Generale ANACAM

12.30 | Chiusura convegno

Per iscriversi **CLICCARE QUI [LINK](#)**. Il corso è valido per il rilascio di 2 Crediti Formativi Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri

14.30 – 17.00 Convegno – Sala Loft

- Apertura lavori e relazione istituzione del presidente Anacam - **Andrea Codebò**
- Attività di **EFESME** – Aggiornamento sull'avanzamento lavori delle commissioni tecniche europee e internazionali
- Presentazione **Anacam Magazine** – Presentazione **Anacam Academy**

16.00 Coffee break sponsorizzato da **Hydronic Lift** – Area Living

- **Sicurezza sul lavoro** – presentazione libro sicurezza Anacam
- Due mestieri, un'Associazione - Le **Aziende di Componenti** si ritrovano in Anacam

17.15 Visita guidata **agli stand** – Sala Gallery e Daylight

18.30 Chiusura lavori

ANACAM 2021 EXPO

50^a Assemblea nazionale ANACAM

SUPERSTUDIO PIU • via Tortona 27 - 20144 Milano • 25-26-27 novembre

Venerdì 26 novembre

Expo aperta dalle 9.30 alle 18.30 - sala Gallery e Daylight

10.00 – 12.45 Convegno – Sala Loft

10.00 Presentazione **Interlift** a cura di AFAG e presentazione **Pavillion Anacam a Interlift**

10.30 Tavola rotonda sull'**accessibilità** degli edifici residenziali

Moderata: Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore

Saluto introduttivo: **prof. Federico Freni, Sottosegretario di Stato ministero Economia e Finanze**

Intervengono: Andrea Codebò (Anacam), Angelo Fumagalli (AssoAscensori), Francesco Burrelli (Anaci), Stefano Maiandi (FIABA), Michele De Mattia (INAIL)

11.15 Coffee break sponsorizzato da **GMV** – Area Living

11.30 **Superbonus 110%** per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e le **novità del decreto antifrode** per il bonus ristrutturazioni 50%

Intervengono: Saverio Fossati (Il Sole 24 Ore), Antonio Piciocchi (Partner Studio Deloitte), Daniela Rubeo (Partner Studio Deloitte), Pietro Mosanghini (Vice-presidente Anacam)

12.45 Brindisi di festeggiamento per i **50 anni dell'Associazione**, a seguire **rinfresco offerto da ANACAM** – Sala Lounge

15.30 – 17.30 Seminari tecnici – Sala Loft

- Presentazione del **Vademecum Anacam** sulla nuova edizione della norma **UNI 10411**

- Le nuove norme sulle **piattaforme elevatrici**: la nuova edizione della EN 81-41 e la prEN 81-42

- **BIM e Digitalizzazione**: l'impatto per le aziende del comparto ascensoristico

17.30 Coffee break sponsorizzato da **Moris Italia** – Area Living

17.45 **Visita guidata agli stand**

18.15 Aperitivo offerto da **Garaventa Lift** – Area Living

18.45 Spettacolo comico di **Maurizio Battista** (fino a esaurimento posti) – Sala Loft

20.30 Chiusura

Sabato 27 novembre

Expo aperta dalle 9.30 alle 13.00 - sala Gallery e Daylight

10.15 – 12.15 Approfondimento e confronto sulla **nuova edizione delle norme UNI 10411-1 e 2** – Sala Loft

Relatori: Roberto Corradini e Paolo Tattoli

Intervengono: Rappresentanti delle Associazioni di categoria degli ON – **ALPI, Assocert, Conforma, UNION**
Lorenzo Petrilli (ACCREDIA)

12.15 **Visita guidata agli stand** – Sala Gallery e Daylight

13.00 **Brindisi di arrivederci** e chiusura – Area Living



www.anacam.it



RIUNIONI UNI/CT 019

Buona giorno a tutti,

di seguito un breve resoconto delle due riunioni UNI che si sono tenute la scorsa settimana:

·Data riunione: 11 novembre 2021 mattino – UNI CT 019

·Tipo riunione: in remoto –

·Argomento principale trattato:

- Sono stati presentate le attività degli organi tecnici.

- Il GL 07 ha presentato il parere PP/UNI/U85/ 031 in merito al parapetto sul tetto di cabina. In allegato il parere che è stato approvato.

- Il GL 09 continua a lavorare sull'aggiornamento delle UNI 10411 parti 3-4-5-6. Entro fine anno dovrebbe essere ultimato il lavoro di revisione sia per gli impianti ascensori elettrici e sia per gli impianti idraulici. Inoltre sono stati presentate due richieste di chiarimenti in merito alla nuova versione della UNI 10411-2021: sostituzione del quadro di manovra e sostituzione porte a battente di cabina con porte automatiche. La proposta di parere verrà elaborata nella riunione del GL.

- Il GL 12: il GL è tornato attivo e si sta lavorando per elaborare delle tabelle di confronto tra il DM 236/89 e le norme UNI 81-40, UNI 81-41 e 81-70. In particolare si sta valutando l'opportunità di sottoporre ai Ministeri le problematiche/differenze che emergono dal confronto tra le norme armonizzate e le disposizioni legislative. Si sono formati dei sottogruppi di lavoro per portare avanti le tabelle di confronto delle tre norme.

·Prossima riunione: - 14 dicembre

·Data riunione: 11 novembre 2021 pomeriggio – GL 09

·Tipo riunione: in remoto.

·Argomento principale trattato:

- Durante questa riunione sono stati presi in esame le richieste di chiarimenti alle UNI 10411 del 2021, arrivate. I documenti predisposti sono stati caricati su ISolutions in modo tale da ricevere anche commenti dagli esperti. I documenti rimarranno in votazione fino al 26 novembre.

·Prossima riunione: - 14 dicembre

·Data riunione: 8 ottobre 2021 – UNI CT 019/GL12

·Tipo riunione: in remoto.

·Argomento principale trattato:

- Riporto in allegato il resoconto della riunione, riassunto brevemente anche sopra. Mi sono proposta per partecipare alla redazione delle tabelle di confronto in merito alla UNI 81-70.

·Prossima riunione: - 24 novembre

Allego alla presente mail:

-Parere UNI CT 019 n. 190 sull'appendice C, punti 15 della UNI 10411 parte 1 del 2014 (in merito alla dichiarazione di incorporazione della quasi macchina per le verifiche straordinarie per sostituzione dell'argano)

-Proposta di parere del UNI CT 019 sul punto 5.4.7.4 a) della UNI 81/20 del 2014

-Proposta di parere del UNI CT 019 sul punto 13.1.2 delle UNI 10411-1 e 2 del 2021

-Proposta di parere del UNI CT 019 sul punto 11.1.1 delle UNI 10411-1 e 2 del 2021

-Resoconto della riunione del GL 012

-Resoconto della riunione del GL 09

Un cordiale saluto

Ing. Ilenia COTTO

GDL “DM 11.4.11 - VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO”**Verbale di Riunione**

Il giorno 5 novembre 2021, alle ore 18.00, tramite piattaforma Teams, si è riunito il GdL “DM 11.4.11 - Verifiche Apparecchi di Sollevamento”.

Presenti:

Ing. Achille Cester

Ing Roberto Cianotti

Ing Barbara Federica Venezia

Ing. Alberto Giliani

Ing. Mario Alvino

La riunione è stata convocata per esaminare alcuni aspetti organizzativi dell’Associazione divenuti rilevanti in relazione al momento particolare che attraversa il settore degli Organismi Abilitati all’esecuzione delle verifiche periodiche ex art. 71 d.lgs. 81/08, in conseguenza, da un lato, dell’approssimarsi delle scadenze delle abilitazioni quinquennali (prima metà del 2022) e dall’altro delle forti pressioni esercitate sul Ministero Lavoro da altre Associazioni di settore per l’adozione del sistema dell’accreditamento per conseguire e mantenere l’abilitazione ministeriale di cui al DM 11.4.11.

Come primo punto, si è discussa la necessità di essere maggiormente rappresentativi come associazione, supportando il Presidente, dott. Lentini. Si è ritenuto opportuno rendersi personalmente disponibili con lo stesso affiancandolo e/o sostituendolo negli impegni, se necessario, dopo opportuno confronto diretto.

Come secondo punto, si è discusso dell’opportunità di divulgare e pubblicizzare in maniera più tempestiva ed incisiva, anche presso gli Organismi Abilitati non associati, i corsi che UN.I.O.N. ha organizzato in merito alle verifiche sugli apparecchi di sollevamento e che sono di prossima partenza. A questo proposito gli ingg. Cester e Cianotti hanno dato la loro disponibilità a supportare di persona la segreteria dell’Associazione in merito alle necessità organizzative e di divulgazione.

Su iniziativa dell’ing. Giliani si è, infine, discusso, ed unanimemente concordato, sulla necessità che INAIL comunichi anche al Soggetto Abilitato, indicato dal Datore di Lavoro al momento della richiesta di immatricolazione di una attrezzatura e di prima verifica della stessa sul portale CIVA, l’eventuale sospensione dei termini nell’iter di attribuzione della matricola. Questo eviterebbe agli Organismi Abilitati di provvedere erroneamente alle Prime Verifiche in caso di sospensione del procedimento, poiché non informati. L’ing. Cianotti si è fatto carico di contribuire alla redazione di un documento con cui UNION possa porre nei giusti termini la questione all’attenzione dell’Istituto per l’adozione delle misure di sua competenza.

I lavori si sono conclusi alle ore 19.

Il coordinatore del gruppo di lavoro
Ing. A. Cester

SAFAP WORKSHOP ART 71

Gentilissimi,

la presente per informarvi che dal 16 al 18 novembre si svolgerà il Convegno - Safap 2021: “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”.

Il programma e le modalità di svolgimento sono reperibili al seguente link: [Convegno - Safap 2021: "Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione" - INAIL](#).

La partecipazione all’evento, che avverrà tramite Live Event di Teams, è gratuita e non è richiesta l’iscrizione (il link di accesso sarà reso disponibile nei prossimi giorni nella medesima pagina web sopra riportata).

Il giorno 16 novembre alle ore 14:30 si svolgerà il Workshop “Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro art. 71 del d.lgs 81/08” a cui parteciperà, per conto di UN.I.O.N., l’ing. Achille Cester.

Cordiali saluti,

Dr.ssa Stefania Fiarè
Segreteria UN.I.O.N.

Standards, laws & regulations Norme, leggi e regolamenti

Consumer protection and technical regulations

Tutela del consumatore e la normativa tecnica

By the Editorial Staff / A cura della Redazione

The following is the full version of the letter that UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati Abilitati) addressed to the Ministry of Economic Development, Directorate General for the Market, Competition, Consumer Protection and Technical Regulations, which Elevatori Magazine is publishing in order to share it with operators in the Italian and international lift sector. •

Proponiamo, di seguito, in versione integrale e tradotta la lettera che UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati Abilitati) ha indirizzato al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica e che Elevatori Magazine ha deciso di pubblicare per renderla nota agli operatori del settore ascensoristico italiano e internazionale. •

Subject: Presidential Decree 162/1999, Art. 12, paragraph 2 bis – issues.

Dear Sirs,

The problem still persists concerning the issue of the lift registration number for lifts put into service after the entry into force of Presidential Decree 162/1999 and for which the 60-day deadline for notifying the municipality of operation has not been observed. The current text of Art. 12, Paragraph 2 bis in question (by reference to Paragraph 2) requires, among other things, the attachment of the declaration of conformity, together with the report of extraordinary assessment of activation of the system (VAI). However, the owner of the system is frequently found not to be in possession of the declaration of conformity, particularly in the case of documents dating back many years, for example because it has been materially lost during the handover between condominium administrators. In any context, there is a real possibility that a document may be lost, but, unfortunately, this circumstance becomes an obstacle to the performance of the VAI, if it is concomitant with the expiry of the ten-year period of the installer's obligation to keep the declaration of conformity, as provided for by Art. 4 bis, third Paragraph. Actually, a normal event, such as the loss of a document, risks becoming a serious stalemate, also because, in the absence of specific provisions, self-

declarations in lieu of certification or affidavits (Articles 46 and 47 of Presidential Decree 445/2000) do not appear to be applicable, in order to submit a document with equivalent value to the declaration of conformity that is no longer available. However, in this context, it should be pointed out that the Municipality of Lecco, in a recent case of lack of declaration of conformity, deemed it sufficient to carry out VAI. We do not know whether this interpretation, which is obviously based on a realistic approach aiming at streamlining bureaucracy by activating the principle of simplifications, in this case, targeting specifically the procedure, is shared by other local administrations, but it cannot be considered binding at national level at the moment, since it is not provided for by the letter of the legislation in force. In order to avoid any dispute that would lead to the stoppage of installations and, in addition, to a possible contradictory solution in similar cases, and in any case to overcome an obvious procedural difficulty inherent in Article 12, Paragraph 2 bis of Presidential Decree 162/1999, it therefore appears necessary for the Ministry to issue a provision regulating the case in which the declaration of conformity is materially missing and no longer available. Therefore, we ask the examination of the above and remain available for any discussion on the subject.

Translated by Paola Grassi



**Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati**
Iscritta al Registro Trasparenza MISE
n. 2016-88844902-42



**European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive**
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 11/06/2021

XXXXXXXXXX

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 – Roma
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: D.P.R. 162/1999, art. 12, comma 2 bis – problematiche.

GentilissimiXXXXXXXXXX

permanendo tuttora la problematica in oggetto che interessa il rilascio del numero di matricola dell'ascensore, con riferimento agli impianti stessi posti in esercizio successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e per i quali non sia stato osservato il termine di 60 giorni nel comunicarne l'operatività al Comune di competenza, il testo vigente dell'art. 12, comma 2 bis in oggetto (mediante richiamo al comma 2) esige, tra l'altro, l'allegazione della dichiarazione di conformità, unitamente al verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (VAI).

Viene però riscontrato, con una certa frequenza, il mancato possesso, in particolare di documenti risalenti a molti anni di distanza, da parte del titolare dell'impianto, della dichiarazione di conformità, ad esempio perché materialmente smarrita nel passaggio di consegne tra amministratori condominiali. In qualunque ambito esiste la possibilità concreta che un documento vada perduto, ma, purtroppo, tale circostanza assume valore ostativo rispetto all'effettuazione della VAI, laddove sia concomitante con l'avvenuto decorso del termine decennale dell'obbligo di tenuta della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, previsto dall'art. 4 bis, terzo comma.

Concretamente, un evento rientrante nella normalità, quale la perdita di un documento, rischia di tradursi in un grave stallo, anche perché, in mancanza di apposite disposizioni, non appaiono applicabili le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (art. 46, 47 del D.P.R.



Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma
Tel. 06.45650014; Cell. +39 335.1004161
info@uni-on.it; unioitalia@legalmail.it;
www.uni-on.it



Iscritta USP1 n. 15877





Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

445/2000), al fine di produrre un documento con valore equipollente rispetto alla dichiarazione di conformità non più disponibile.

Tuttavia, in tale contesto, va segnalato che il Comune di Lecco, in un recente caso di mancanza della dichiarazione di conformità, ha ritenuto sufficiente l'effettuazione di VAI. Non sappiamo se tale interpretazione, evidentemente fondata su un approccio realistico che mira allo snellimento burocratico attraverso l'attivazione del principio di cui alle semplificazioni, nel caso di specie, mirando in particolare all'iter procedurale, sia condivisa da altre amministrazioni locali, ma essa non può al momento considerarsi cogente a livello nazionale, in quanto non prevista dalla lettera della normativa in vigore.

Al fine di evitare un contenzioso che comporterebbe il fermo degli impianti e, aggiuntivamente, una possibile contraddittorietà di soluzioni in casi analoghi, e comunque per superare un'evidente difficoltà procedimentale inerente l'art. 12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999, appare quindi necessario che codesto Ministero, mediante proprio provvedimento, intervenga a regolamentare la fattispecie in cui risulti materialmente mancante e non più reperibile la dichiarazione di conformità.

Si chiede, pertanto, che venga preso in esame quanto con la presente argomentato, rimanendo a disposizione per ogni confronto sul tema.

In attesa di cortese riscontro, si porgono

Cordiali saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dot. Iginio S. Lentini

elevator*mag*

THE INTERNATIONAL ELEVATOR MAGAZINE

[News](#)

RINNOVO DELLE CARICHE PER UN.I.O.N.

By [eleveditor](#) Posted [9 Novembre 2021](#) In [News](#)

Durante l'Assemblea Nazionale di **UN.I.O.N.**, svoltasi a luglio a Roma, **è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, confermando nella carica di Presidente Iginio S. Lentini.** Nel corso dei lavori assembleari, sono state tracciate le linee per un'azione più decisa, potenziando l'attività dei tre Gruppi di Lavoro (GdL) che agiscono all'unisono per la sicurezza degli impianti, attraverso le verifiche periodiche che tutelano gli utenti nell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento di lavoro (DM 11.4.11), degli impianti di messa a terra elettrici (DPR 462/01) e degli ascensori e montacarichi (Direttiva 2014/33/UE). Gli ultimi due sono sottoposti al preventivo accreditamento di validazione dell'autorizzazione ministeriale (MiSE), rispettivamente afferenti agli Organismi Abilitati e agli Organismi Notificati. Sul piano europeo sarà assicurata la presenza al NB-Lift di un delegato UN.I.O.N..



Iginio S. Lentini



La targa premio conferita da Un.i.on. a Elevatori Magazine, nella persona del suo Direttore Giuseppe Volpe.

UN.I.O.N. PREMIA ELEVATORI MAGAZINE

La redazione di Elevatori Magazine è orgogliosa di pubblicare la targa premio ricevuta da UN.I.O.N. come riconoscimento per la sua "storica presenza nel mondo del trasporto verticale e orizzontale, quale primaria rivista da sempre al vertice" e conferita al Suo Direttore Responsabile, Ingegnere Giuseppe Volpe, "per la Sua instancabile e meritoria opera".

elevatori^{mag}

THE INTERNATIONAL ELEVATOR MAGAZINE

[News](#)

NEW UN.I.O.N. BOARD OF DIRECTORS

By [elevatori](#) Posted [9 November 2021](#) In [News](#)

During the UN.I.O.N. National Assembly held in Rome in July, **the new Board of Directors was appointed, confirming Iginio S. Lentini as President.** During the meeting, the plans for a more decisive action were drawn, strengthening the activity of the three Working Groups (WGs) engaged for the safety of the installations, through the periodic inspections safeguarding the users of lifting equipment (Ministerial Decree 11.4.11), electrical earthing systems (Presidential Decree 462/01) and lifts and goods lifts (Directive 2014/33/EU). The last two are subject to the prior accreditation of validation of the ministerial authorisation (MiSE), pertaining respectively to the Enabled Bodies and the Notified Bodies. At European level, the presence of a UN.I.O.N. delegate at NB-Lift will be ensured.

UN.I.O.N. AWARD TO ELEVATORI MAGAZINE

The editorial staff of Elevatori Magazine is proud to publish the award plate received from UN.I.O.N. in recognition of its "historical presence in the world of vertical and horizontal transportation, as a leading magazine that has always been at the top" and awarded to its Chairman, Giuseppe Volpe, "for his tireless and meritorious work".



The plate awarded by Un.i.on. to Elevatori Magazine, for the Chairman, Giuseppe Volpe.



INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Machines, technology, automation, Industry 4.0, components

AZIENDE (IT), ITALIAN EDITION

UN.I.O.N.

Written by Noemi Morales × October 5, 2020

Assicuriamo formazione, assistenza, informazione

L'attività di UNION è rappresentata da 3 GdL, ciascuno specifico di singola operatività.

In materia di verifiche di legge sulle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 D.lgs. 81/08, le direttrici operative del GdL sono volte a questi obiettivi:

- superamento di problematiche tecniche/tecnico-giuridiche riguardanti le attrezzature soggette a verifica, fornendo risposte a quesiti applicativi o di interpretazione della pertinente normativa;
- approfondimento di aspetti deontologici e di professionalità dello svolgimento delle verifiche;
- conformità ai requisiti organizzativi e i gestionali stabiliti dal DM 11/4/2011;
- formazione tecnica e aggiornamento operativo specialistico dei verificatori.

Il continuo dialogo tra i membri e l'interlocuzione con le Istituzioni sono caratteristiche peculiari del GdL.

Nei luoghi di lavoro l'uso sicuro di impianti che determinano un rischio elettrico ai sensi del D.lgs. 81/08, anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi dove sono installati, è regolamentato dall'esecuzione, ai sensi del DPR 462/01, di verifiche sui dispositivi di sicurezza che devono essere presenti secondo la tipologia di impianto, che devono risultare appropriati ed efficienti per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'utilizzo.

Il DPR 462/01 regola l'esecuzione di queste verifiche periodiche di sicurezza che riguardano:

- 1.installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 2.impianti elettrici di messa a terra;
- 3.impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

Affidandone l'esecuzione anche soggetti privati individuati in Organismi Abilitati dal MISE a seguito di accreditamento da parte di Accredia.

L'Associazione si mantiene costantemente aggiornata sul mercato nazionale ed europeo: a Bruxelles partecipa con un proprio delegato al Gruppo di coordinamento degli Organismi Notificati NB Lift & Machinery.

In ambito nazionale l'attività si sviluppa in molteplici direzioni, con la partecipazione alla CT Ascensori e Montacarichi istituita in seno a UNI, attraverso il confronto tra tutti gli stakeholders



INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Machines, technology, automation, Industry 4.0, components

nei tavoli istituzionali con il MiSE e le associazioni di categoria e con il lavoro del proprio GdL 162, che grazie alla dedizione e alla competenza dei componenti ha prodotto le "Linee Guida all'esecuzione delle verifiche periodiche sugli ascensori", primo e solo articolato documento tecnico presente nella bibliografia nazionale sull'argomento.

Per UNION è sempre forte l'interesse per la formazione, in ambito ascensoristico collabora con uno dei migliori docenti ed esperti italiani.





CIRCOLARE TECNICA Prot. DC2021OC093

DATA Milano, 28-10-2021

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD e ISP

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Agli Ispettori/Esperti PRD e ISP del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 44/2021 - Regole di transizione per gli Organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17065 e/o ISO/IEC 17020 a fronte della serie EN 1555

Gentili Signori,

lo scorso 23-09-2021 UNI ha recepito ed emesso la nuova serie di norme UNI EN 1555 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili" aggiornata nelle parti:

- 1:2021 - Generalità;
- 2:2021 - Tubi;
- 3:2021 - Raccordi;
- 4:2021 - Valvole;
- 5:2021 - Idoneità all'impiego del sistema.

Le nuove norme sono attualmente in coesistenza con i rispettivi standard in edizione precedente del 2011 e 2013 che saranno definitivamente ritirati il 31.01.2022.

Per la gestione della transizione di Organismi già accreditati si applica quanto segue:

- Gli Organismi, già accreditati per lo schema PRD e/o ISP, dovranno completare la transizione entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della norma e quindi entro il 30.09.2022. La transizione dell'accREDITAMENTO sarà finalizzata a mezzo di specifico esame documentale della durata di 0,5 gg*u. Nello specifico l'Organismo dovrà trasmettere ad Accredia un cronoprogramma delle attività di transizione, i regolamenti e le procedure revisionate, le liste di riscontro revisionate, l'elenco auditors e relativo piano di formazione (aggiornamento);
- Gli Organismi, con decorrenza dal 1.10.2022, non potranno più effettuare attività di certificazione/ispezione a fronte dell'edizioni precedenti dello standard specifico;

ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
T +39 06 8440991
F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26
20125 Milano
T +39 02 2100961
F +39 02 21009637
milano@accredia.it

1/2

- Per lo schema PRD, il periodo totale di transitorio per l'adeguamento delle certificazioni emesse a fronte dell'edizione precedente è fissato in 18 mesi dalla data di pubblicazione della norma e quindi entro il 31.03.2023. Trascorso tale termine tutte le certificazioni che ancora non saranno transitate alla nuova edizione dello standard dovranno scadere (laddove la data di scadenza sia stata fatta coincidere con il termine del periodo del transitorio) oppure dovranno essere revocate.

Per la gestione di nuove Domande di accreditamento ed iter attualmente in corso si applica quanto segue:

- Con decorrenza dal 31.01.2022, ACCREDIA non accetterà più Domande di Accreditamento a fronte delle superate edizioni degli standard, sia in ambito PRD che ISP;
- Per gli eventuali iter di accreditamento in corso, laddove l'iter di accreditamento (ivi inclusa la delibera) non fosse completato entro il termine sopra indicato, dovrà essere effettuata, prima della presentazione della pratica al Comitato, la verifica di adeguamento al nuovo standard che consisterà nello svolgimento di un Esame Documentale di 0,5 gg*u.

Si ricorda che il riferimento a certificazioni/ispezioni secondo i nuovi standard è possibile solo a completamento positivo dell'iter di transizione (o accreditamento) ivi compresa la delibera da parte del Comitato Settoriale di Accreditamento.

Si richiede, infine, di trasmettere ad ACCREDIA, prima dell'effettuazione della verifica di adeguamento, il relativo piano di transizione.

Trascorso il termine del 31.03.2023, tutti gli accreditamenti che faranno ancora riferimento alla serie EN 1555 precedente saranno revocati.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri

Cordiali saluti

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
Data: 28/10/2021 14:43:53



ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

CIRCOLARE TECNICA DC N° 44/2021
REGOLE DI TRANSIZIONE PER GLI ORGANISMI
ACCREDITATI AI SENSI DELLA ISO/IEC 17065 E/O ISO/IEC
17020 A FRONTE DELLA SERIE EN 1555

DATA 28-10-2021

PROT. DC20210C093

2/2



In occasione del Ventennale I.N.C.S.A. Srl sono state realizzate le
borracce personalizzate distribuite ai clienti.

SPAZIO FINCO

42

APPALTI, SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

46

INTRASTAT: NUOVA NOMENCLATURA 2022

47

GUIDA FINESTRA: PARISI, CAPO DEI VVF INCONTRA LA
FILIERA ANTINCENDIO DI FINCO CONFIMI

49

NEWSLETTER FINCO N. 11/2021- UNION: LETTERA AL
CONSIGLIO DI STATO SU PARERE CDS

APPALTI, SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

c.a. delle Federate interessate al tema degli appalti

Nei mesi scorsi è stato pubblicato l'allegato Comunicato del Presidente ANAC in merito all'utilizzo, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.

Come noto, per le classifiche superiori alla II (appalti superiori ad € 516.000) è necessario essere in possesso di una certificazione di qualità (ISO 9000) per ottenere l'attestato SOA.

Le certificazioni di qualità sono emesse da Organismi di Certificazione accreditati, ed ogni Stato ha il suo Ente di Accreditamento (gli Stati Europei hanno concordato di avere tutti un solo Ente di Accreditamento nazionale, che in Italia è Accredia).

A livello internazionale il sistema di accreditamento si regge sul mutuo riconoscimento dei certificati che vengono rilasciati in ragione di un meccanismo di reciproca fiducia e controllo periodico (peer assesment) tra i diversi soggetti accreditanti.

Nello specifico caso del settore delle costruzioni, però, la certificazione di qualità rilasciata da Certificatori accreditati Accredia non è esattamente equivalente a quella rilasciata altrove, ma più completa dal momento che Accredia chiede, oltre al rispetto delle regole di accreditamento internazionali, anche il rispetto di un disciplinare nazionale (RT 05) predisposto con il contributo di tutti i Soci Accredia.

In passato l'allora AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici) aveva ribadito l'importanza di questo Regolamento Tecnico di Accredia chiedendo che tutte le certificazioni di qualità vi facessero comunque riferimento (Accredia realizzava una sorta di istruttoria complementare rispetto alle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati da altri).

I nuovi orientamenti di ANAC (già dalla Presidenza Cantone) sono andati in altra direzione, ritenendo equiparabili – come da previsione internazionale - tutte le certificazioni rilasciate sotto accreditamento europee ed extraeuropee, senza alcuna necessità, quindi, di rispettare il Regolamento Accredia RT 05.

L'allegato Comunicato ANAC del 9 giugno scorso, ribadisce questa posizione.

Con i migliori saluti
Anna Danzi



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 9 giugno 2021

Indicazioni in merito all'utilizzo, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.

Nell'esercizio dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità è emersa l'esigenza di fornire indicazioni operative in merito all'utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

L'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) attestano il possesso, da parte degli operatori economici qualificati, di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza dell'articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, stabilisce che, ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che il relativo possesso è accertato dalle SOA. La disposizione



prevede, altresì, che la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Si è posto, quindi, il problema se, nonostante il dato normativo faccia riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi equivalenti le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme internazionali che abbiano sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con l'EA.

A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione dei sistemi di gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito europeo che in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA - European cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA - International Accreditation Forum Multilateral Agreements) assicurano l'equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento, al fine di favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali. Occorre considerare, altresì, che l'Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e, pertanto, l'accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell'accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell'accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l'ottenimento dello *status* di firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un processo di valutazione *inter pares* idoneo a garantire la competenza, il rigore procedurale e l'uniformità di *modus operandi* tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo. Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, rientrano le certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di sistema per la qualità,

Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi l'equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di trattamento tra gli operatori economici.

Sulla base delle precedenti considerazioni, le certificazioni di qualità ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all'accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. La verifica della regolarità di dette certificazioni è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'International Accreditation Forum (IAF). Le SOA accertano l'inesistenza di provvedimenti



di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate mediante richiesta diretta al soggetto emittente.

Le indicazioni fornite nel presente Comunicato sostituiscono le indicazioni contenute nel Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: *«Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall'impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all'European cooperation for accreditation (EA) o all'International Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall'impresa risultanti dal Casellario Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all'Organismo emittente».*

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 giugno 2021

Il Segretario, Maria Esposito

Atto firmato digitalmente

INTRASTAT: NUOVA NOMENCLATURA 2022

C.a. delle Federate FINCO

Buon giorno,

la presente per informare che la Commissione Europea ha pubblicato le nuove voci doganali (in allegato) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022.

Diversi dei codici sono stati modificati, è, quindi opportuno che le aziende che esportano i propri prodotti o che li acquistano all'estero verifichino per tempo le voci doganali che utilizzano attualmente per la compilazione dei modelli Intrastat.

Cordiali saluti

Anna Danzi

NOMENCLATURA TARIC 2022



Parisi, capo dei VFF, incontra la Filiera Antincendio di **Finco** Confimi

Una delegazione di **Finco** ha presentato al nuovo capo dei VFF la Filiera Antincendio e aspetti di interesse delle associazioni federate come l'Osservatorio per l'applicazione del Decreto Controlli

8 Novembre 2021



Guido Parisi, il nuovo Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha incontrato al Viminale una delegazione delle aziende della Filiera Antincendio di **Finco** Confimi. La delegazione era guidata dal direttore generale Angelo Artale e dal vicedirettore Anna Danzi.

Chi è Parisi, il nuovo Capo dei VFF

Guido Parisi si è insediato il 1° agosto scorso, prendendo le consegne dal suo predecessore Fabio Dattilo, che ricopriva l'incarico dal 2018. È stato Direttore Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo. Prima ancora ha guidato la Direzione Centrale per le risorse

logistiche e strumentali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile. Ha diretto il comando dei Vigili del fuoco di Roma.

La Filiera Antincendio di **Finco Confimi**

La Filiera Antincendio comprende attualmente Acmi (portoni e porte tagliafuoco), Fisa (impianti e presidi antincendio) e Zenital (sistemi di evacuazione fumo e calore). Della delegazione hanno fatto parte anche alcune associazioni federate portatrici di interesse quali Ancsa (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli), Fire (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) e Unicmi (Associazione dell'involucro e dei serramenti metallici).

Scopo dell'incontro, durato più di un'ora, era la reciproca conoscenza e la presentazione della Filiera Antincendio. Non è mancato qualche accenno all'Osservatorio sul Decreto Controlli nonché al coinvolgimento di **Finco** e della Filiera Antincendio nei tavoli di lavoro tecnici.

Istituto l'Osservatorio Decreto Controlli

Non a caso, proprio nelle stesse ore Parisi aveva firmato un decreto con il quale si dettano le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio (vedi allegato). Previsto da una recente circolare, l'Osservatorio monitorerà l'applicazione del Decreto Controlli. Il fine è assicurarne un'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto controlli istituisce la figura del Tecnico Manutentore Antincendio che dal 26 settembre dovrà possedere l'attestato di qualificazione rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per poter svolgere l'attività (vedi [news](#)).

Membri dell'Osservatorio per **Finco** Confimi saranno Anna Danzi, Nicola Fornarelli (Acmi), Giuseppe Giuffrida (Zenital) e Marco Patruno (Fisa e coordinatore Filiera Antincendio).

Nelle foto: Nicola Fornarelli, Anna Danzi, Paolo Rigone, Guido Parisi, Marco Patruno, Angelo Artale, Eleonora Testani, Davide Michetti e Dario Di Santo.

a cura di Ennio Braicovich

Pagina 12

NEWSLETTER FINCO N.1 | 2021


UNION: LETTERA AL CONSIGLIO DI STATO SU PARERE CDS, SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI N. 1614/2021


**Unione Italiana Organismi
 Notificati e Abilitati**
 Iscritta al Registro Trasparenza MISE
 n. 2016-88844902-42



European Coordination of
 Notified Bodies Machinery
 and Lift Directive
 (Qualifica al Coordinamento Europeo
 Organismi Notificati)

Roma, 25/10/2021
 Prot. 44/2021/sf

Al Consiglio di Stato
 Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Dott. Luigi CARBONE
 Presidente
 Palazzo Osoli
 Piazza della Quercia, 1
 00186 Roma
cds-sezionenormativaprotocollouamm@ga-cert.it

Newsletter FINCO
Ufficio Comunicazione FINCO
 Via Brenta, 13
 00198 Roma
comunicazione@fincoweb.org

Al Direttore Responsabile Casa&Clima
Dott. Marco ZANI
 Via G. Spadolini, 7
 20141 Milano
redazione.casaeclima@quine.it

Oggetto: parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 1614/2021 (su schema di Linee Guida ANAC in tema di affidamenti in house di lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza).

Ho avuto modo di esaminare il parere del Consiglio di Stato e ho ritenuto, nella mia qualità di Presidente UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Associazione impegnata nella salvaguardia dell'operatività degli Organismi stessi di cui alla segnalazione in oggetto, di condividere la posizione critica espressa da Finco, avverso tale pronuncia.

È stato veramente difficile rimanere impassibili, constatando sconcertati che il Consiglio di Stato, dopo aver accuratamente esposto in premessa il quadro normativo e giurisprudenziale sia a livello nazionale che comunitario, invece di formulare il parere richiesto, abbia invece inaspettatamente concluso di non potersi esprimere.

Tale conclusione viene raggiunta per due ordini di motivi, il primo dei quali relativo alla dichiarata esigenza di "verificare l'eventualità di un possibile incrocio di interventi, normativi e non, e la loro compatibilità": cioè accertare se le Linee Guida elaborate dall'ANAC siano armonizzate con l'attuale contesto normativo.

aderente a Finco



Via Ildobrando Vivanti, 157 - 00144 Roma
 Tel. 06.45650014; Cell. +39 335.1004161
info@uni-on.it; unionitalia@legislation.it;
www.uni-on.it



Notizia VESP n. 13873

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati



-...SEGUE



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Argomentazione che però mal si concilia con le funzioni consultive proprie della Sede adita, cui sarebbe spettato esprimersi precisamente su tale aspetto.

Il secondo motivo risulta, in maggiore misura, francamente incomprensibile, ove si consideri che l'Autorità richiedente viene invitata ad approfondire i possibili profili di impatto operativo, che potrebbero derivare dall'attuazione del PNRR (in relazione a provvedimenti normativi ancora da emanare) ed è invitata a raccogliere "l'avviso sulle prossime prospettive *de iure condendo* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri". In pratica, l'ANAC dovrebbe documentarsi sui contenuti dei futuri interventi normativi, cioè su materia oltremodo aleatoria, in quanto non si sa quando gli attesi provvedimenti (che il parere stesso definisce genericamente "possibili") verranno effettivamente adottati, né con quale specifico contenuto, essendo esso dipendente da fattori di ordine strettamente politico, come la permanenza o meno in carica dell'attuale governo.

Ed è davvero paradossale il fatto che il Consiglio ritenga di non potersi esprimere sulla base del contesto normativo in concreto vigente, mentre al contrario affermi che l'espletamento della propria funzione consultiva richieda la conoscenza di anticipazioni sugli interventi del legislatore non ancora venuti in essere.

Ma in realtà, ritengo non si possa sbagliare nel considerare la formale sospensione della pronuncia alla stregua di una sostanziale valutazione negativa (perlomeno allo stato attuale) delle Linee Guida, come si può evincere dall'eloquente passaggio motivazionale in cui viene evidenziato che "sia la Corte di Giustizia sia la Corte Costituzionale [...] non sembrano avere evidenziato, nell'attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all'introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo". In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, il sistema attualmente in vigore non necessita integrazioni né modifiche.

Evidentemente, non è il responso che ci si poteva ragionevolmente attendere, in particolare nell'attuale momento, in cui la faticosa uscita (o tentativo di uscita) dalle conseguenze economiche della pandemia, avrebbe al contrario richiesto di favorire la rimozione di ostacoli all'esplicitarsi della concorrenza.

Con i migliori saluti.

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini



Federazione Industrie
Prodotti Impianti Servizi
ed Opere Specialistiche
per le Costruzioni

APPLICAZIONE ART.12, COMMA 2 BIS DEL D.P.R. 162/1999 : SCAMBIO UNION/MISE



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA
DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Normative tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

UNIONE ITALIANA ORGANISMI
NOTIFICATI E ABILITATI
unioneitaliana@legalmail.it

**OGGETTO: Applicazione dell'art.12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999 -
parere UN.I.O.N. prot. n. 45/2021/sf**

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione del 17 novembre 2021, con la quale il Presidente dell'Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati (UN.I.O.N.) ha esposto le attuali criticità in merito all'applicazione dell'art.12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999. In particolare, vengono esposte le problematiche che sussistono nell'eventualità del mancato possesso da parte del titolare dell'impianto della dichiarazione UE di conformità.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evidenzia in ogni caso che l'art. 12, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica vigente, precisa che: *"È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo"* prevedendo il secondo comma della medesima disposizione che, tra le altre, tale comunicazione debba contenere copia della dichiarazione di conformità *"di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17"*. Conseguente, tale norma impone che: **a fronte dell'assenza della Dichiarazione di Conformità UE, l'impianto non può essere messo o, nel caso già lo fosse, mantenuto in esercizio.**

Tale adempimento viene imposto dalla normativa di riferimento affinché vi sia la certezza del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutela degli utilizzatori degli impianti ascensore.

Via Sallustiana, 53
00187 Roma
sumonit.dv.06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



...SEGUE



L'assenza della dichiarazione UE di conformità non appare pertanto come documentazione da cui sia possibile prescindere, poiché la stessa potrebbe essere stata smarrita o, invece, non essere mai stata prodotta. Ciò comporterebbe che l'impianto possa non essere mai stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità con un serio rischio per i soggetti coinvolti.

Infatti, procedure alternative, non previste dalla normativa, non sarebbero altrettanto idonee a fornire agli utenti il medesimo livello di sicurezza che tale procedura è volta a garantirgli.

Tutto ciò premesso, comprese le difficoltà applicative che potrebbero derivare dalle disposizioni citate, la Scrivente si rende disponibile ad un confronto sul tema finalizzato a conoscere l'entità del fenomeno e a discutere di eventuali proposte di aggiornamento normativo volte a ricercare soluzioni condivise alle criticità riscontrate dagli operatori del settore, stante la necessità che il D.P.R. 162/99 venga modificato da norma di pari rango.

IL DIRIGENTE

(ing. Lorenzo Mastroeni)

30/09/21
se 2/04

NEWS

54

SCADENZA SUPERBONUS 110%: NUOVE REGOLE E CASI PARTICOLARI

55

CASA&CLIMA: DECRETO SEMPLIFICAZIONI E AFFIDAMENTO DIRETTO, CHIARIMENTI SULLA RICHIESTA AGLI OPERATORI ECONOMICI DI DOCUMENTARE ESPERIENZE ANALOGHE

57

CASA&CLIMA: ANAC, ILLEGITTIMO IL DIVIETO INDISCRIMINATO AL RICORSO DEL SUBAPPALTO NELLA PROCEDURA DI GARA

61

CASA&CLIMA: INCARICHI DI SERVIZI TECNICI NEI PICCOLI COMUNI E CONFLITTO D'INTERESSI: NON BASTA IL SOSTITUTO TEMPORANEO

Scadenza Superbonus 110: nuove regole e casi particolari

15 Novembre 2021 Tutte le spese collegate alla realizzazione dei lavori ammessi al **Superbonus** sono comprese nella detrazione. Questo vale sia per le spese tecniche e organizzative collegate (ad esempio, la realizzazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali) sia per le procedure tecniche, professionali e autorizzatorie. La precisazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/2020.

Superbonus 110% per l'ascensore in condominio

9 Aprile 2021 Le ricordo però che l'installazione di un'ascensore rientra nel Superbonus 110 come lavoro **trainato**.

Significa che l'intervento deve essere realizzato **congiuntamente** a uno dei lavori **trainanti** previsti dalla normativa, contenuta nell'articolo 119 del dl 34/2021: isolamento termico involucri dell'edificio, sostituzione impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti, interventi antisismici.

L'ascensore è un lavoro trainato in quanto costituisce l'eliminazione di una **barriera architettonica**. Su questo particolare aspetto, oltre che nella circolare sopra citata, trova indicazioni, ad esempio sulle caratteristiche tecniche, nella risposta dell'Agenzia delle Entrate 455/2021. Può anche scaricare la **Guida al Superbonus** dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti.

Decreto Semplificazioni e affidamento diretto, chiarimenti sulla richiesta agli operatori economici di documentare esperienze analoghe

casaclima.com/italia/appalti/ar_46466__decreto-semplificazioni-affidamento-diretto-chiarimenti-richiesta-operatori-economici-documentare-esperienze-analoghe.html

Venerdì 5 Novembre 2021

Mims: per quanto riguarda i servizi, la norma si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro

“In base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro”.

Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture nel **parere n. 987 del 2 agosto 2021**, in risposta a un quesito in merito alla modifica apportata in sede di conversione all’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto.



Codice
identificativo: 987
Data ricezione: 02/08/2021

Argomento: **Decreto Semplificazioni**

Oggetto: **Affidamento diretto - Richiesta comprova esperienze analoghe.**

Quesito: Si richiede il parere di codesto Servizio in ordine alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto. Il riferimento è da intendersi al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti? Riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a 139.000,00 euro oppure la modifica è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro?

Risposta: In base a quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento", comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella espressamente l'art. 1 , comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.

Anac: illegittimo il divieto indiscriminato al ricorso del subappalto nelle procedure di gara

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46480__anac-illegittimo-divieto-indiscriminato-ricorso-subappalto-procedure-gara.html

Lunedì 8 Novembre 2021

Lo ribadisce l'Autorità in riferimento al caso sollevato da un imprenditore escluso da una gara per aver indicato nell'offerta economica l'intenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella misura non superiore del 40%

Il divieto indiscriminato al ricorso del subappalto nelle procedure di gara non è conforme alla normativa vigente. Lo ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta di Consiglio del 20 ottobre 2021 in riferimento al caso sollevato da un imprenditore escluso da una gara per aver indicato nell'offerta economica l'intenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella misura non superiore del 40%.



Anac non solo ha dichiarato divieto assoluto di porre clausole che vietino l'uso di subappalto, ma ha stabilito non conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ne ha manifestato l'intenzione. Tale esclusione risulta nulla, motiva Anac, "per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di Legge".

Quanto sostenuto da Anac è avvalorato anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato (N. 8088/2019) e della Corte di Giustizia (26 settembre 2019), la quale ha addirittura censurato il limite quantitativo al subappalto in quanto si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l'accesso alle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Questo soprattutto se il divieto di subappalto viene stabilito in maniera astratta e in una determinata percentuale, a prescindere dalla capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi in questione.

Pertanto l'Autorità Anticorruzione ribadisce che "il divieto assoluto di subappalto si ponga in contrasto con l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato delle imprese, ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte".

In allegato il Parere di Precontenzioso dell'Autorità

DELIBERA N. 694

20 ottobre 2021

Oggetto

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo – Interventi infrastrutturali vari di manutenzione straordinaria per le esigenze della Legione Allievi Bari – Importo a base di gara: € 178.290,90 – S.A.: Guardia di Finanza Legione Allievi Bari

PREC 194/2021/L

Riferimenti normativi

Articolo 105 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Divieto di subappalto

Massima

Subappalto – Divieto assoluto - Illegittimità

Non è conforme alla normativa di settore la clausola della *lex specialis* di gara che vieta indiscriminatamente il ricorso all'istituto del subappalto.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 ottobre 2021

Vista l'istanza, acquisita al prot. n. 60482 del 4 agosto 2021, nella quale l'operatore economico Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo ha lamentato di essere stato illegittimamente escluso dalla gara in oggetto, esperita tramite MEPA, per avere presentato un'offerta non conforme a quanto indicato nel disciplinare di gara, avendo indicato nell'offerta economica l'intenzione di affidare eventualmente in subappalto nella misura non superiore del 40% le opere edili e/o impiantistiche, in violazione del divieto di subappalto sancito nel disciplinare di gara. L'istante rappresentava di non avere inserito volontariamente l'intenzione di subappaltare nell'offerta economica, avendo seguito la procedura MEPA, la quale prevede che l'informazione circa l'intenzione di ricorrere o meno al subappalto sia inserita nel secondo step dell'iter procedimentale, denominato "Scelta dei lotti", e non nel quinto step dedicato alla compilazione della scheda di offerta, salvo poi generare automaticamente un documento finale denominato "Offerta economica" recante, oltre ai dati dell'offerta economica propriamente detta (percentuale di ribasso offerto e costi della sicurezza), anche altri dati, ivi inclusa l'intenzione di subappalto. Inoltre, precisava di avere già dichiarato di non volere usufruire del subappalto in sede di soccorso istruttorio, in risposta ad una richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla stazione



appaltante a fronte del contenuto ambiguo di una dichiarazione resa nella domanda di ammissione alla gara, laddove, nel punto "O", aveva indicato come percentuale di subappalto il 40%, senza tuttavia obliterare la voce "intende/non intende" avvalersi di tale istituto;

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 17 settembre 2021 con nota prot. n. 68219 del 21 settembre 2021;

Visto quanto controdedotto dalla stazione appaltante, con nota acquisita al prot. n. 69279 del 24 settembre 2021, a conferma della legittimità del provvedimento di esclusione, e segnatamente che la procedura MEPA richiede espressamente al concorrente di esprimere la propria posizione in ordine al subappalto al punto 2, "scelta lotti", e che la dichiarazione contenuta nell'offerta economica, difforme rispetto alla prescrizione della legge di gara, non può essere emendata, in ragione dei principi di immodificabilità dell'offerta, della concorrenza e di parità di trattamento;

Visto quanto ribadito dall'istante con nota acquisita al prot. n. 69482 del 27 settembre 2021 a sostegno della propria doglianza, ivi incluso che la discrasia tra prescrizione della *lex specialis* e dichiarazione di subappalto, non trattandosi di subappalto necessario, non potrebbe comunque essere sanzionata con l'esclusione

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Considerato che il *punctum dolens* della controversia non è tanto la soccorribilità della dichiarazione di subappalto inserita nell'offerta generata dal MEPA quanto piuttosto la assorbente questione della conformità alla normativa di settore della clausola del disciplinare di gara che vieta il subappalto («ART. 16: SUBAPPALTO Il subappalto è vietato»);

Considerato che l'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 sancisce l'ammissibilità del subappalto, secondo le disposizioni recate dai successivi commi dello stesso articolo, prima fra tutte il limite percentuale massimo della quota subappaltabile stabilito nel comma 2 (che, in deroga temporanea fino al 31 ottobre 2021, è stato fissato nella misura del 50% dall'art. 49 del d.l. n. 77/2021) e le condizioni indicate nel comma 4. Tra queste, nella formulazione antecedente alle correzioni apportate con il decreto correttivo (d. lgs. n. 56/2017), la lettera a) prevedeva che la facoltà di subappaltare fosse espressamente prevista nel bando di gara. Con riguardo ai problemi applicativi ingenerati da tale clausola, l'Autorità aveva ritenuto che non potesse essere letta, a *contrario*, come facoltizzante il divieto indiscriminato di subappalto, tenuto anche conto che nella legge delega non è contemplata l'introduzione di limiti alle possibilità di subappalto, ma che dovesse essere interpretata coerentemente con i principi comunitari di massima partecipazione e di incentivazione dell'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici, alla stregua di quanto già affermato nella delibera n. 1024 dell'11 ottobre 2017, nonché nel Parere sulla Normativa AG 25 del 20 dicembre 2012 e ribadito nel Parere di Precontenzioso n.60 del 23 aprile 2013, ovvero che «l'introduzione nei bandi (...) di limiti o divieti al subappalto dovrà essere adeguatamente motivata e rispettosa del principio di proporzionalità e dei suoi corollari, e, in particolare, essere giustificata da esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla tipologia del servizio oggetto di affidamento, tali da rendere detti limiti o divieti proporzionati in relazione al principio di massima partecipazione e al sacrificio della libertà imprenditoriale degli operatori economici che da essi consegue» (Parere di precontenzioso n. 609 del 27 giugno 2018). La successiva rimozione da parte del decreto correttivo n. 56/2017 di tale previsione ha confermato la necessità di interpretare la disciplina nazionale del subappalto come escludente la possibilità per la stazione appaltante di vietare indiscriminatamente il ricorso all'istituto (Parere di precontenzioso n. 1024 dell'11 ottobre 2017);

Considerato che tale approccio interpretativo è avvalorato dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), che ha addirittura censurato il limite quantitativo al subappalto di cui al comma 2 dell'art. 105, in quanto, imponendo una limitazione alla facoltà di ricorrervi per una parte del



contratto fissata in maniera astratta e in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, si pone in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Non può pertanto sfuggire come, a *fortiori*, il divieto assoluto di subappalto si ponga in contrasto con l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte;

Considerato che dello stesso avviso è anche la giurisprudenza nazionale, la quale ha ritenuto illegittima la previsione di assoluto divieto di subappalto, «*essendo un tale divieto escluso dall'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, nel testo sostituito dal D. Lgs. 56 del 2017, ferme le limitazioni ivi previste e ferma restando la possibilità dell'amministrazione di non autorizzarlo motivatamente*» (Consiglio di Stato, V, n. 8088/2019);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che l'art. 16 del disciplinare che, nel caso di specie, vieta indiscriminatamente il subappalto non è conforme alla vigente disciplina in materia;

Considerato che tale clausola se, interpretata come clausola avente una portata escludente nei confronti dell'operatore economico che abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare, sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di legge e dette prescrizioni sono comunque nulle (art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016), e come tale avrebbe dovuto essere disapplicata dalla stazione appaltante;

Considerato che, ad una rapida lettura del Disciplinare, emergono altri elementi - e.g. divieto di partecipazione degli RTI e mancato ricorso al sistema unico di qualificazione SOA nonostante l'importo dei lavori superiore a 150.000,00 euro - che inducono ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo all'Ufficio di vigilanza per le valutazioni di competenza;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- non conforme alla normativa di settore la clausola del disciplinare che vieta indiscriminatamente il subappalto;
- non conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara dell'operatore economico Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo,

dispone la trasmissione del fascicolo all'Ufficio Vigilanza Lavori per le valutazioni di competenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data

Per Il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco



Incarichi di servizi tecnici nei piccoli comuni e conflitto d'interessi: non basta il sostituto temporaneo

casaclima.com/italia/appalti/ar_46505__incarichi-servizi-tecnici-piccoli-comuni-conflitto-interessi-non-basta-sostituto-temporaneo.html

Mercoledì 10 Novembre 2021

Anac: per l'assegnazione di incarichi di servizi tecnici nei piccoli comuni, non basta a risolvere il conflitto d'interessi la nomina di un sostituto temporaneo del responsabile dell'Ufficio tecnico, se vi sono parenti di secondo grado

Per l'assegnazione di incarichi di servizi tecnici nei piccoli comuni, non basta a risolvere il conflitto d'interessi la nomina di un sostituto temporaneo del responsabile dell'Ufficio tecnico, se vi sono parenti di secondo grado.

E' quanto ha stabilito Anac nel Consiglio del 27 ottobre 2021, intervenendo nel caso di un piccolo comune di 4.400 abitanti. Nello specifico si fa riferimento al fatto che il fratello del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale risulta nell'elenco dei professionisti a cui il Comune attinge per incarichi di appalti sotto soglia attraverso procedura comparativa, come quello per l'affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale del mare.



La soluzione individuata dall'amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell'Ufficio tecnico, quando il fratello concorre all'assegnazione dell'appalto, non è giudicata da Anac sufficiente e adeguata a risolvere il conflitto d'interesse esistente. L'amministrazione comunale, nel motivare la scelta, ha ricordato come si tratti di un comune piccolo nel quale le situazioni di conflitto d'interesse possono risultare frequenti. Inoltre ha voluto evitare l'esclusione a priori dei professionisti interessati, poiché – sostiene – agli interessati risulterebbe altrimenti preclusa la possibilità di essere invitati a presentare l'offerta.

Per l'Autorità Anticorruzione la sola misura dell'individuazione di un sostituto non basta, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare l'offerta il congiunto. Questo perché tutta la pratica di gestione dei lavori è seguita dal titolare dell'Ufficio tecnico, a cui spetta anche l'individuazione degli appalti a cui applicare l'affidamento diretto con previo confronto di più operatori, dove la scelta degli operatori avviene necessariamente in modo discrezionale.

"La sostituzione del funzionario interessato con altro collega – precisa Anac – può rivelarsi efficace se il conflitto di interessi emerge, a seguito di pubblicazione di un avviso o di un bando, esclusivamente al momento o per effetto della partecipazione alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella predisposizione della gara".

"Diversamente – continua Anac – nei casi come quello in esame in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del RUP (disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) rivela che vi è già a monte l'intento di invitare proprio i professionisti che sono in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto".



UN.I.O.N. LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

- A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);*
- B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);*
- C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;*
- D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;*
- E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;*
- F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;*
- G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.*
- H) 3 GdL-Gruppi di Lavoro ciascuno adibito della specifica operatività (DM 11.4.11 Art. 71, Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, DPR 462/01) al fine di promuovere azioni propedeutiche del miglioramento dello status quo dell'attività, come pure l'analisi tecnica del prodotto in relazione alle risposte a quesiti posti nell'ambito delle verifiche dei vari impianti, di cui a tematiche e problematiche chiarite nella pagina successiva. In buona sostanza, attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, si assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.*

CONTATTI

Via Ildebrando Vivanti, 157
00144 – Roma

TEL. 06.45650014
CELL. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it
www.uni-on.it



UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Abilitato/Autorizzato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti, ovvero abilitato/autorizzato in forza di D.P.R. specifici.

UN.I.O.N., quindi, è rappresentativa anche degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX).

L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma non soggetti, al momento, di accreditamento.

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati, in particolare, delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le Istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti all'atto dell'adesione.

UN.I.O.N., partecipando con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles, permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso quale strumento di unicità dell'approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e l'operatività degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio nazionale.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e tematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL) relativi ad ascensori, impianti elettrici di messa a terra e apparecchi/attrezzature di lavoro.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, UN.I.O.N. informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit con sede in Roma – 00144 – Via Ildebrando Vivanti,157 – CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it – nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per:

a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi:

a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di "responsabili esterni", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:

privacy@uni-on.it riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: 1) *Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante;* 2) *del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile;* 3) *Delle finalità e modalità del trattamento;* 4) *I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile;* 5) *Delle categorie dei Dati in questione;* 6) *Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato;* 7) *Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi;* 8) *Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo;* 9) *Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopradette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018



ELENCO ASSOCIATI 2021
ORGANISMI NOTIFICATI (Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE),
ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO
TRENTINO ALTO ADIGE	
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano (BZ)
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento (TN)
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 – 39100 Bolzano (BZ)
LOMBARDIA	
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano (MI)
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco (LC)
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 – 20833 Giussano (MB)
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 – 21100 Varese (VA)
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova (MN)
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A – 22073 Fino Mornasco (CO)
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Viale Sarca, 336/F – 20126 Milano (MI)
**CESTER & CO. SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
PIEMONTE	
OSMIO SRL	Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 – 10064 Pinerolo (TO)
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 – 14100 Asti (AT)
EMILIA ROMAGNA	
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza (PC)

LAZIO	
I.N.C.S.A. SRL	Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma (RM)
CAMPANIA	
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 – Comune Pellezzano (SA)
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento (BN)
PUGLIA	
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Traetta 14 – 70032 Bitonto (BA)
E.M.Q-DIN SRL	S.P. 231, 14 – 70033 Corato (BA)
SICILIA	
OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL	Via Carducci, 7 – 98048 Spadafora (ME)
SARDEGNA	
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari (CA)

* ORGANISMO ADERENTE "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** QUOTA PROMOZIONALE FINO AL 01/07/2022

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente agli interessati.